



COMUNE DI AVIO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 20.00, presso la Sala Auditorium comunale di Palazzo Brasavola ad Avio, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla videoregistrazione in modalità streaming attraverso l'impiego del canale youtube e sua inserzione nella home page del sito web istituzionale del Comune di Avio.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Margoni Casimiro	Presidente	Presente
Fracchetti Ivano	Sindaco	Presente
Campostrini Daniele	Consigliere	Presente
Cavazzani Lorenza	Consigliere	Assente
Creazzi Marino	Consigliere	Presente
Fugatti Pamela	Consigliere	Presente
Fumanelli Manolo	Consigliere	Presente
Garcia ValdireneTerezinha	Consigliere	Presente
Giovanazzi Manuel	Consigliere	Presente
Giuliani Beniamino	Consigliere	Presente
Pilati Marco	Consigliere	Presente
Salvetti Alvisè	Consigliere	Presente
Salvetti Marino	Consigliere	Presente
Salvetti Moreno	Consigliere	Presente
Valli Anna	Consigliere	Presente
Vaona Alessandro	Consigliere	Presente
Zampedri Tullio	Consigliere	Presente
Zinelli Giacomo	Consigliere	Presente

PRESENTI: 17 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario comunale dottoressa Debora Sartori.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Casimiro Margoni, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento del Consiglio comunale, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Daniele Campostrini e Alvisè Salvetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1, dell'art. 54, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*.

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che la L.P. n. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione"*.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 di data 10.02.2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di Previsione finanziario 2021-23.

Rilevato che i suddetti atti rinviavano alla Nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema del Bilancio di Previsione, per la predisposizione completa del Documento Unico di Programmazione, in quanto non vi erano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2021-2023, in particolare per quanto riguarda la spesa di investimento.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 14 di data 10.02.2021, avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011)"*.

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come DUP definitivo e pertanto predisposto secondo i principi previsti dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma

generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e *"costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023.

Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta comunale trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

L'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: *"lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*. Il successivo comma 3 prevede che: *"Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151"*.

Considerato altresì il difficile ed incerto contesto operativo dell'anno 2020, unitamente alle elezioni comunali svoltesi il 20 e 21 settembre 2020 e relativo turno di ballottaggio nonché il differimento delle scadenze per le quali si ritiene di procedere all'approvazione dello schema del documento unico di programmazione in concomitanza con la presentazione dello schema di Bilancio di Previsione 2021-2023.

Rammentato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale, alla data del 31 gennaio 2021.

Ha, inoltre, stabilito l'applicazione, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento, autorizzando fino a detta data l'esercizio provvisorio. In gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 13 del 18/01/2021, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021.

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 27.05.2019, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi"*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che sono state adottate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2021, le tariffe del servizio acquedotto (deliberazione n. 07 del 28.01.2021) e del servizio fognatura (deliberazione n. 08 del 28.01.2021).

Richiamate le deliberazioni consiliari:

- dd odierna avente ad oggetto "Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria: Istituzione e approvazione del Regolamento Comunale decorrenza 01/01/2021;
- dd. odierna avente ad oggetto "Imposta immobiliare semplice - IM.I.S. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2021;
- dd odierna avente ad oggetto "Validazione del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021";
- Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012, declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 - 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come, con sentenza della Corte costituzionale 17.05.2018, n. 101, sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466, dell'art. 1, della L. n.232/2016 non trova più applicazione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.03.2016, e successivamente la deliberazione consiliare n. 24 del 18.04.2017, con le quali è stata rinviata al 2019, con riferimento al 2018, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Ricordata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.07.2018, con cui è stata ulteriormente rinviata al 2020, con riferimento all'esercizio 2019, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 27.05.2019, è stato deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 233-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.09.2019, con la quale il Comune di Avio si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 232, del TUEL di non

tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, prendendo atto che al rendiconto 2020 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.

Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione giuntale n. 14 del 10.02.2021, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e predisposto in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale e dai vari servizi comunali nonché secondo i principi previsti dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, predisposto come richiesto dalla normativa (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), i relativi allegati, la Nota integrativa e il Piano degli indicatori.

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5, dello stesso articolo.

Richiamato il Regolamento di Contabilità in vigore, in particolare gli articoli 9 e 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Ricordato che il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.12.2017, stabilisce che l'organo esecutivo approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dalla norma e la nota di aggiornamento al DUP. Lo schema di bilancio unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e al parere dell'organo di contabile, deve essere depositato a disposizione dei consiglieri comunali. Tra il deposito e la riunione del Consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 10 giorni.

Rilevato che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 14 del 10.02.2021, ha approvato gli schemi del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con relativi allegati;
- l'Organo di revisione economico – finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023, relativi allegati e D.U.P. 2021-2023, in data 11.02.2021, ns. prot. comunale n. 62 del 07.01.2020;
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2021-2023 ed allegati, della Nota integrativa e dello schema del DUP 2021-2023, è stato effettuato in data 12.02.2021, con nota prot. comunale n. 1445, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Tutto ciò premesso.

Considerato che il bilancio è redatto nel rispetto del principio della coerenza, sulla base del DUP, che ne costituisce il presupposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esaminata la proposta di Bilancio di previsione 2021-2023 e tutti i suoi allegati presentata e approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 14 del 10.02.2021 e depositata presso la Segreteria comunale il 12.02.2021, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento di contabilità vigente.

Accertato che copia della proposta di bilancio è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri con nota prot. n. 1445 del 12.02.2021, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento di contabilità vigente.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2021-2023, integrato con Nota di aggiornamento, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) e relativi allegati, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio/Ufficio,

pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili stessi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Vista la Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) e ss. mm.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di approvazione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile.

Vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole dd. 11.02.2021, acquisito al protocollo comunale n. 1421 in data 11.02.2021, ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento.

con voti favorevoli n. 13 (Casimiro Margoni, Ivano Fracchetti, Daniele Campostrini, Pamela Fugatti, Valdirene Terezinha Garcia, Manuel Giovanazzi, Beniamino Giuliani, Alvisè Salvetti, Marino Salvetti, Moreno Salvetti, Anna Valli, Alessandro Vaona, Giacomo Zinelli), contrari n. 4 (Marino Creazzi, Manolo Fumanelli, Marco Pilati, Tullio Zampedri), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (Allegato n. 1), dando atto che lo stesso si configura come Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo e che include la programmazione in materia di lavori pubblici (Allegato 1);
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato n.2) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;

3. di approvare la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato n.3) e il Piano degli indicatori (Allegato n.4);
4. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 11.02.2021, ns. prot. n. 1421 dell'11.02.2021, (Allegato n. 5), come previsto dall'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
5. di dare atto che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli Responsabili, i quali saranno tenuti ad adottare i conseguenti atti gestionali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente;
8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Con separata votazione resa per alzata di mano, favorevoli n. 13 (Casimiro Margoni, Ivano Fracchetti, Daniele Campostrini, Pamela Fugatti, Valdirene Terezinha Garcia, Manuel Giovanazzi, Beniamino Giuliani, Alvisè Salvetti, Marino Salvetti, Moreno Salvetti, Anna Valli, Alessandro Vaona, Giacomo Zinelli), contrari n. 4 (Marino Creazzi, Manolo Fumanelli, Marco Pilati, Tullio Zampedri), astenuti n. 0, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Allegati parte integrante:

- Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- Bilancio di previsione 2021-2023;
- Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023;
- Piano degli Indicatori;
- Parere del revisore;
- Allegati al Bilancio di Previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL PRESIDENTE Casimiro Margoni	IL SEGRETARIO COMUNALE <i>dottorssa Debora Sartori</i>
-----------------------------------	---

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.